



CI:11.1 2025 / 5
N-19 / 2025

Oggetto: DIVIETI DI PESCA E ZONE NO-KILL DELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 e s.m.i. "*Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca*", in particolare l'art. 3, comma 3° e l'art. 11;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 recante "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

VISTO il DPGR n. 1/R del 10 gennaio 2012 recante il regolamento di esecuzione della predetta L.R. n. 37/2006 e s.m.i.;

VISTO il Piano Ittico Regionale (P.I.R.) approvato dalla Regione Piemonte, con Deliberazione del Consiglio Regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331;

PRESO ATTO che nella seduta del Comitato Consultivo Provinciale per la Pesca - svoltasi il 13 febbraio 2025 – è stato espresso parere favorevole al mantenimento delle zone di divieto di pesca esistenti, all'istituzione di nuovo divieto di pesca temporaneo, e alla modifica e nuova istituzione tratti no-kill nelle acque della Provincia di Cuneo, elencati nell'allegato al presente atto;

DATO ATTO che i tratti di divieto e no-kill sono rappresentati nella Carta delle acque pescabili pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia di Cuneo;

DATO ATTO che permangono validi eventuali divieti e/o tratti no-kill presenti nelle acque su cui gravano Diritti Demaniali Esclusivi di pesca affidati in gestione ad associazioni o enti mediante una concessione pluriennale ed approvati con precedenti provvedimenti della Provincia di Cuneo anche se non presenti nell'allegato al presente atto;

ATTESO che nelle zone di ripopolamento ittico è comunque vietato l'esercizio della pesca con qualsivoglia mezzo, fatti salvi i casi di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), L.R. 37/2006;

DATO ATTO dell'istruttoria tecnica positiva effettuata dall'Ufficio Caccia e Pesca del Settore Supporto al Territorio;

CONSIDERATA l'urgenza di intervenire per porre in essere i divieti di pesca e i tratti no-kill delle acque della Provincia di Cuneo a seguito dell'apertura della stagione piscatoria 2025 nelle acque secondarie salmonicole a partire dall'ultima domenica di febbraio;

RILEVATO che il presente atto è di competenza Consiglio Provinciale e, per le motivazioni indicate al punto precedente, viene adottato dal Presidente, con decreto d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 c. 4 del vigente Statuto Provinciale, e dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto provinciale vigente;

ATTESO che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

DATO ATTO che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, c. 1° del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che la documentazione relativa è allegata agli atti;

DECRETA

- 1. DI ADOTTARE** le zone di divieto di pesca e zone no-kill delle acque della Provincia di Cuneo individuate nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI DARE ATTO CHE**
 - il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio provinciale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 17 c. 4 del vigente Statuto;
 - il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente.

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti dell'articolo dell'art. 11 c. 1 dello Statuto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione

Il Presidente della Provincia
Luca Robaldo